

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 13 luglio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Sigg.ri

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO - (Componenti aggiunti: Dott. Maurizio DE FILIPPO, Dott. Gian Matteo CIAMPAGLIA) – Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO SIG. MAURIZIO ZAMPARINI (PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI 6 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL'ART. 8, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

2) RICORSO SIG. RINO FOSCHI (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI 3 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

3) RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. FERRAMOSCA LUCA;

- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DOMINICIS STEFANO;

- AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA TERNANA CALCIO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 3, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL'ART. 8, COMMA 4, DEL VIGENTE C.G.S. E DELL'ART. 2, COMMA 4, DEL PREVIGENTE C.G.S., TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S., (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi n. 1), 2) e 3), rispettivamente:

- 1) accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Maurizio Zamparini, annullando la sanzione inflittagli;
- 2) accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Rino Foschi, annullando la sanzione inflittagli;
- 3) respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni.

Dispone restituirsi le tasse relative ai reclami nn.1) e 2) e incamerarsi quella relativa al reclamo n. 3).

II° Collegio composto dai Sigg.ri

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Vito GIAMPIETRO – Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI

4) Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 ALLA SIG. MENARINI FRANCESCA (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);
- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MENARINI RENZO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);
- AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE RISPETTIVAMENTE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S., E DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 7759/003PF09-10/SP/BLP DEL 12.5.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Bologna 1909 di Bologna.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. FRANCESCO CERAVOLO, DIRETTORE SPORTIVO DELL'A.C. AREZZO DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7759/003PF09-10/SP/BLP DEL 12.5.2010 – (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 13 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete